



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni

PEC
PJ / Allegati: 1

Ai Commissari del Comune di
Saint-Pierre

Réf. n° - Prot. n. **4106/045/2020**
V/ réf. - Vs. rif.

e, p.c. Commissione elettorale circondariale

Aoste / Aosta **30 luglio 2020**

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Istruzioni e adempimenti preparatori.

Si rende noto che nel bollettino ufficiale n. 42 in data 13 luglio 2020, è stata pubblicata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assesamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-149*), che all'articolo 48 reca disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali prevedendo che le stesse siano indette nella medesima data.

Si evidenzia che le operazioni elettorali restano, in generale, disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo alcuni aspetti che riguardano le elezioni comunali, in merito alle quali è stato previsto che:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della [l.r. 4/1995](#);

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali (entro il 15° giorno antecedente quello delle votazioni – sabato 5 settembre);

d) dopo la chiusura della votazione, si procederà, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali saranno consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

LB/mc

Classifica: 6-3-1
r:\uffele\ufficirc\2020\circo045 ec-er 2020_adempimenti_preparatori.doc

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165274980-274983-274984
télécopie +39 0165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165274980-274983-274984
telefax +39 0165274988

Contacts/Contatti :
Liliana Bottani tel. : +390165274980

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.: 80006880076

f) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali dovranno precedere quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvederà, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore 7 e le ore 8 del giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo;

g) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

h) le spese per l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, nonché quelle per il pagamento degli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

La medesima disposizione ha altresì previsto che qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si debbano applicare le seguenti disposizioni:

a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 47 della [l.r. 4/1995](#) e 27 della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3](#) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

b) dopo la chiusura della votazione, si procederà alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;

c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera b), si procederà, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative al referendum confermativo, successivamente quelle relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

d) completate le operazioni di cui alla lettera c), si procederà, senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali all'ulteriore giorno successivo.

A seguito di tale disposizione il Presidente della Regione con decreto n. 296 emesso in data 20 luglio 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 in data 21 luglio 2020 (che si allega in copia), ha convocato i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale e dei consigli comunali nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Si coglie altresì l'occasione per riportare di seguito alcune indicazioni relative ad adempimenti particolari a carico degli uffici comunali per le prossime elezioni.

Elezioni regionali

Elettori

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), sono **elettori** i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e **che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (6 agosto 2020), nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.**

Analogamente, per essere considerati **elettori**, i cittadini emigrati all'estero iscritti all'AIRE devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141.

Si rammenta, altresì, che le liste dei candidati da presentare alla cancelleria del Tribunale di Aosta devono contenere le firme di persone aventi i requisiti di **elettori**.

Si raccomanda, a tale proposito, che i certificati, anche collettivi, che i Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, devono rilasciare, attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, contengano i dati necessari a comprovare la condizione residenziale di un anno ininterrotto nei Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da comprovarsi, in alternativa, mediante il rilascio di un certificato di residenza.

A norma dell'art. 6 del D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 il Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale dovrà provvedere a predisporre, entro domenica 16 agosto 2020, in triplice copia, un elenco di tutti i cittadini che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno maturato entro il 6 agosto 2020 l'anno di residenza in Valle d'Aosta e non potranno quindi votare.

Una copia di tale elenco dovrà essere trasmessa alla Commissione elettorale circondariale che, a sua volta, provvederà a depennare dalle liste sezionali, destinate ai seggi, detti cittadini. La seconda copia di tale elenco dovrà essere consegnata ai Presidenti di seggio insieme al restante materiale elettorale, mentre la terza copia resterà depositata presso la Segreteria del comune.

I nominativi degli elettori iscritti nelle liste sezionali che non avranno maturato l'anno ininterrotto di residenza dovranno essere sbarrati (a matita) in quanto gli stessi non potranno partecipare alla votazione del 20 e 21 settembre 2020.

Al fine di facilitare una corretta gestione degli elettori iscritti nell'anagrafe della popolazione residente in Italia e all'estero che non maturano il soprarichiamato requisito residenziale per la partecipazione al voto, si rammentano le disposizioni diramate dal Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali - con circolare n. 46, prot. 2474 del 26 settembre 2007 (trasmessa con nota prot. n. 36367/107/2007 del 23 ottobre 2007), che riguardavano le novità introdotte al D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141, ed, in particolare, precisavano come considerare ai fini della verifica del requisito residenziale:

- A) gli elettori che si trasferiscono nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- B) gli elettori cancellati per irreperibilità;
- C) gli elettori iscritti in AIRE;

- D) la scadenza del compimento dell'anno di residenza nella Regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;
- E) la compilazione dell'elenco degli elettori che non hanno maturato l'anno di residenza.

Elezioni comunali

Voto dei cittadini comunitari

Si ricorda che a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 94/80/CE, recepito dall'art. 13 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 1109/69/1996 in data 21 maggio 1996, i cittadini comunitari possono essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte e partecipare alle elezioni comunali.

Detti cittadini dell'Unione possono presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e pertanto **entro martedì 11 agosto 2020**.

In proposito, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con sentenza in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha sancito **l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del testo unico sull'elettorato attivo (d.P.R. n. 223/1967) ai cittadini dell'Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge. Pertanto, il termine di presentazione della domanda deve essere considerato perentorio.**

Al riguardo, si richiama la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 7 del 7 marzo 2012, trasmessa da questo Ufficio con nota prot. n. 6021/014/2012 del 14 marzo 2012.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 197 del 1996, nella domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta presentata dai cittadini di altro Stato membro devono essere espressamente dichiarati: *“a) la cittadinanza; b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato d'origine; c) la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti”*. Al riguardo, si sottolinea che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta di iscrizione anagrafica.

Con l'occasione, si rammenta che rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 197, non solo il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini dell'Unione, conviventi con detto personale diplomatico e consolare, purché la presenza degli stessi sia stata notificata alle Autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima pubblicizzazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo (ivi comprese lettere personali dirette ai comunitari non iscritti alle apposite liste aggiunte), delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 197 del 1996, nonché della perentorietà del termine dell'11 agosto 2020, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nelle liste aggiunte.

Interventi del Comune volti a consentire l'uso di locali di proprietà per conferenze e dibattiti, nonché ad organizzare eventuali servizi speciali di trasporto degli elettori nel giorno della votazione

Si rammenta che, a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, “*A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi*”.

Si comunica, a tal proposito, che il giorno di indizione dei comizi elettorali è il 6 agosto 2020, giorno di pubblicazione del manifesto recante il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Si rammenta, inoltre, che il comma 1-bis dell'art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, applicabile anche alle elezioni provinciali e comunali a norma del successivo art. 20 – introdotto dall'art. 1-ter del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 225 – dispone che “*nel giorno delle elezioni i Comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle urne*”.

Elezioni regionali e comunali

Revisioni dinamiche straordinarie

In merito alla **revisione dinamica straordinaria** delle liste elettorali relativamente alle elezioni regionali e comunali si evidenzia che si applicano le stesse date indicate per il referendum costituzionale dal Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20 luglio 2020 trasmessa con nostra nota prot. n. 3840/042/2020.

- Prima tornata – Entro martedì 4 agosto 2020

I responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere alla cancellazione degli elettori trasferitisi in altro Comune e la cui pratica migratoria sia già perfezionata. Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere **immediatamente** inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione, esclusivamente **in via telematica**, mediante trasmissione, per ogni elettore di un file in formato.xml, con le modalità indicate con circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 13 novembre 2014, (trasmessa con nota informativa dall'ufficio scrivente prot. n. 23349/079/2014 del 17 novembre 2014).

Si ricorda che il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al nuovo iscritto una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n 299).

- Seconda tornata – Entro giovedì 6 agosto 2020

(data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

I responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste elettorali dei cittadini immigrati e già cancellati da altri Comuni. Sino a tale ultimo termine dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, del T.U. 20 marzo 1967, n 223, nonché alle variazioni per cambio di abitazione all'interno del Comune. Si ricorda che in detta tornata **non è esclusa** la cancellazione per morte degli elettori.

- Terza tornata – Entro venerdì 21 agosto 2020

I responsabili degli uffici elettorali comunali provvederanno all'iscrizione nelle liste elettorali di coloro che acquistano o riacquistano il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (elettori omessi in precedenti revisioni, acquisto cittadinanza, cessazione di cause ostative).

- Quarta tornata – Entro sabato 5 settembre 2020

I responsabili degli uffici elettorali comunali provvederanno alla cancellazione degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine si dovrà provvedere al ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti come stabilito dal comma 5-bis dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35.

Alla stessa data le liste generali e sezionali dovranno essere bloccate e autenticate.

Distinti saluti.

Tiziana VALLET

- *documento firmato digitalmente* -

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

**OGGETTO: Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta – Elezioni Comunali –
Anno 2020**

l sottoscritt _____,
nat_ il _____ a _____,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, attuativo della
Direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alla
Elezioni Comunali dei cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui
non hanno la cittadinanza.

CHIEDE

Di essere iscritt___ nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del D.Lgs.
n. 197/1996, al fine di poter esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni
amministrative.

Al tal fine dichiara:

a) di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, e precisamente: _____

(stato) - _____

(indirizzo completo);

b) di essere attualmente residente in Italia nel Comune di _____ –

al seguente indirizzo: _____

n. _____;

_____, _____

(firma)

Presidenza della Regione
Segretario generale della Regione
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

DECRETO N. 296

OGGETTO: Convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali per le giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Richiamato il proprio decreto n. 54 del 18 febbraio 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 18 febbraio 2020, con il quale è stato sciolto anticipatamente, dalla data di emanazione del medesimo decreto, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta eletto il 20 maggio 2018, ai sensi degli articoli 15 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e 8 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale per il giorno di domenica 19 aprile 2020 ed è stata fissata la prima riunione del Consiglio regionale per il giorno di mercoledì 20 maggio 2020;

Richiamato il proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 12 dell'11 marzo del 2020, con il quale sono stati revocati i comizi elettorali stabiliti con decreto n. 54 del 18 febbraio 2020, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 ed è stata fissata la prima riunione del Consiglio regionale per il giorno di martedì 9 giugno 2020;

Richiamato il proprio decreto n. 118 del 23 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 15 del 25 marzo 2020, con il quale è stato revocato il precedente decreto n. 103 del 10 marzo 2020 di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 ed è stato stabilito che la nuova convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale sarebbe stata stabilita con successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il termine di validità della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come sostituito dall'articolo 48 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale stabilisce, al comma 1, che: *"In deroga a quanto disposto dagli articoli 8,*

comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio decreto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione", fissando, al comma 2, le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali delle consultazioni comunali, fissate nella medesima data delle elezioni regionali;

Considerata l'evoluzione, nel territorio regionale, dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che permette, allo stato, lo svolgimento del procedimento elettorale, garantendo l'esercizio del diritto di elettorato, attivo e passivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità, in attuazione della succitata legge regionale, di stabilire nella medesima data le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in scadenza;

Considerato che i consigli comunali di 67 dei 74 Comuni della Regione, eletti il 10 maggio 2015, devono essere rinnovati per scadenza naturale del mandato;

Preso atto che, in data 6 febbraio 2020, è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre e l'affidamento della gestione ad una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Rilevato, pertanto, che dal novero dei consigli comunali da rinnovare deve essere escluso il Comune di Saint-Pierre;

Preso atto che continua regolarmente il mandato del consiglio comunale del Comune di Ayas, eletto il 15 maggio 2016, dei Comuni di Arnad, Issime e Valsavarenche, eletti il 7 maggio 2017, del Comune di Courmayeur, eletto il 26 novembre 2017, del Comune di Valtournenche, eletto il 20 maggio 2018 e del Comune di Gaby, eletto l'11 novembre 2018;

Richiamato il proprio decreto n. 61 del 20 febbraio 2020, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali per il giorno di domenica 17 maggio 2020 ed è stata fissata la data dell'eventuale ballottaggio per il 31 maggio 2020;

Richiamato, inoltre, il proprio precedente decreto n. 112 del 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 17 marzo 2020, con il quale sono stati rinviati i comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali stabiliti con decreto n. 61 del 20 febbraio 2020 ed è stato previsto che la nuova convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali sarebbe stata stabilita con successivo decreto;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, che conferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, che si applica

anche al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

Considerato che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, ha fissato la data per il referendum costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020;

Richiamato il già citato articolo 14 della l.r. 5/2020, come sostituito dall’articolo 48 della l.r. 8/2020, che, al comma 3, stabilisce le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali in concomitanza con lo svolgimento del sopraindicato referendum costituzionale, in particolare prevedendo che le operazioni elettorali si svolgano nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

Rilevata, pertanto, la necessità di fissare le operazioni elettorali nelle giornate di domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15;

Visti gli articoli 2, 4, 15, 16 e 18 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di elezioni del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta), e, in particolare, gli articoli 27, 36 e 40 della l.r. 3/1993 che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali);

Visti, inoltre, gli articoli 53, comma 4, e 56, comma 1, della l.r. 4/1995 che disciplinano le condizioni e le modalità di svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno;

Visto, infine, il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante: Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

DECRETA

1. I comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta sono convocati per le giornate di domenica 20 settembre 2020 e di lunedì 21 settembre 2020.
2. La prima riunione del Consiglio regionale è fissata per il giorno di martedì 20 ottobre 2020.
3. I comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali in ciascuno dei seguenti Comuni della Valle d’Aosta sono convocati nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor,

Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Émarèse, Étroubles, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 9 consiglieri comunali; Aymavilles, Charvensod, Cogne, Donnas, Fénis, Gignod, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Roisan, Saint-Marcel, Verrayes, Verrès, Villeneuve per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri comunali; Châtillon, Gressan, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sarre per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 15 consiglieri comunali; Aosta/Aoste per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 27 consiglieri comunali.

4. Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020, si verifichi il caso previsto dagli articoli 53, comma 4, e 56, comma 1, della l.r. 4/1995, il turno di ballottaggio, per il rinnovo dei consigli comunali interessati, si svolgerà nelle giornate di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.
5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 20 LUG. 2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

